

Codice A19070

D.D. 30 luglio 2015, n. 510

L.r. 69/1978. Rinnovo dell'autorizzazione relativa al progetto: "Interventi di riqualificazione paesaggistica ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in localita' Brusaschetto Nuovo in Comune di Camino (AL)". Istanza presentata dalla Societa' NORD SCAVI S.r.l.. Codice M1834A.

Visto:

gli artt. 1, 4 e 13 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" relativi all'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;

l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con d. d. n. 465 del 2 novembre 2011 con scadenza al 1 novembre 2014, presentata in data 31 ottobre 2014 dalla Società NORD SCAVI s.r.l., presentata in carta semplice e priva di documentazione allegata, e pertanto improcedibile, e la successiva istanza datata 24 febbraio 2015 ed acquisita agli atti in data 26 marzo 2015 con la quale la medesima Società ha rinnovato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, allegando la documentazione indispensabile per consentire l'avvio del procedimento e con nota consegnata in data 3 aprile 2015 ha chiarito che l'istanza è integrativa di quella presentata il 31 ottobre 2014;

Preso atto che:

relativamente all'intero e originario progetto "Interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in località Brusaschetto Nuovo in Comune di Camino (AL)" di cui l'intervento in oggetto è parte, è già stato espresso con DGR n. 47 – 9667 del 22 settembre 2008, il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998 e il successivo giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'ampliamento con DGR n. 38 – 2767 del 18 ottobre 2011;

secondo il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, ai sensi del comma 2 sub a. 3) dell'articolo 3.10 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano d'Area, l'intervento estrattivo deve essere regolato da apposita convenzione da stipulare con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta;

la Società NORD SCAVI S.r.l., come prescritto dalla DGR n. 38 – 2767 del 18 ottobre 2011, ha stipulato la suddetta convenzione tra il Proponente, la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e il Comune di Camino con atto registrato al n. 2658 serie 3 del 24 ottobre 2011;

Considerato che:

in data 4 maggio 2015 è stata riunita la Conferenza di Servizi che, come risulta dal verbale della riunione, ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo dell'autorizzazione, la Conferenza ha inoltre definito quanto segue:

– l'opportunità di rinnovare l'autorizzazione fino al 17 ottobre 2016 sia in relazione all'incertezza del mercato relativo alla vendita degli inerti sia alla possibilità di permettere di realizzare una progettazione alternativa per l'area sulla quale sono residuati i 30.000 metri cubi circa di materiale, nel caso in cui il medesimo resti invenduto;

- la necessità di provvedere da parte della Società esercente ad almeno un taglio di *Amorpha fruticosa* prima della fioritura;
- la necessità che in fase finale di recupero morfologico dell'ultimo tratto di scarpata ancora da profilare in prossimità dell'area di cantiere residua, il materiale terroso così recuperato, venga utilizzato per proseguire il cumulo di terra finalizzata alla nidificazione dei Gruccioni;
- la necessità che i monitoraggi proseguano anche relativamente alla colonizzazione degli specchi d'acqua da parte degli anfibi, nonché relativamente agli odonati;
- la necessità che entro la scadenza dell'autorizzazione che verrà concessa, dovrà essere comunque ultimato il recupero ambientale relativo all'area di cantiere in cui attualmente è ancora presente la pesa e la baracca di cantiere, nell'area dovrà essere mantenuta una superficie di circa 300 mq da utilizzare per la sosta dei mezzi dopo la cessione delle aree;

la vigente autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, assorbita nel giudizio positivo di compatibilità ambientale, ha comunque efficacia almeno quinquennale sino al 17 ottobre 2016 e pertanto non necessitano procedure di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica;

con nota protocollo regionale del 14 maggio 2015 n. 7628 l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) ha comunicato il proprio parere favorevole alla proroga della validità del nulla-osta idraulico già rilasciato sino al 17 ottobre 2016;

in data 9 luglio 2015 la Società NORD SCAVI s.r.l. ha presentato l'atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI;

nel corso dell'autorizzazione la Società NORD SCAVI s.r.l., ha presentato le documentazioni di monitoraggio prescritte dagli atti autorizzativi;

i rappresentanti del Comune di Camino e dell'Ente di Gestione del Parco del Po, ai sensi dell'art. 13 l.r. 69/1978, hanno dichiarato in sede di Conferenza il proprio parere favorevole all'approvazione del rinnovo richiesto sino al 17 ottobre 2016.

Ritenuto pertanto che l'approvazione del rinnovo richiesto avviene a seguito della valutazione positiva dei criteri, previsti dall'art. 7 della l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

Tutto ciò premesso:

viste le ll.rr. n. 69 del 22 novembre 1978, n. 44 del 26 aprile 2000 e n. 19 del 29 giugno 2009;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

preso atto che la Società istante aveva già allegato alla documentazione presentata per ottenere l'autorizzazione espressa con determinazione dirigenziale d.d. 465 del 2 novembre 2011, idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f della l.r. 69/1978, può proporre all'Amministrazione istanza di coltivazione mineraria.

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, la Società NORD SCAVI s.r.l. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Piazza San Francesco, 23 (PI 01502800061) è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, all'ultimazione del progetto "*Interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in località Brusaschetto Nuovo in Comune di Camino (AL) - Ampliamento con l'esclusione della fascia dei 150 m dalla sponda del fiume Po*" sino al 17 ottobre 2016.

2. I lavori dovranno essere attuati come da progetto presentato e secondo tutte le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione emessa con determinazione dirigenziale n. 465 del 2 novembre 2011 e nelle d.g.r. n. 47 – 9667 del 22 settembre 2008 e n. 38 – 2767 del 18 ottobre 2011 e relativi allegati (disciplinare tecnico e monitoraggi ambientali).

3. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella determinazione dirigenziale n. 465 del 2 novembre 2011 e nelle d.g.r. n. 47 – 9667 del 22 settembre 2008 e n. 38 – 2767 del 18 ottobre 2011 e relativi allegati costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

4. La Società NORD SCAVI s.r.l. è inoltre tenuta a:

- provvedere annualmente ad almeno un taglio di *Amorpha fruticosa* prima della fioritura;
- il materiale terroso recuperato in fase finale di recupero morfologico dell'ultimo tratto di scarpata ancora da profilare in prossimità dell'area di cantiere residua, deve essere utilizzato per proseguire il cumulo di terra finalizzata alla nidificazione dei Gruccioni;
- i monitoraggi annuali anche relativamente alla colonizzazione degli specchi d'acqua da parte degli anfibi, e agli odonati devono proseguire per tutta la durata dell'autorizzazione;
- entro la scadenza della presente autorizzazione deve essere comunque ultimato il recupero ambientale relativo all'area di cantiere in cui attualmente è ancora presente la pesa e la baracca di cantiere, nell'area dovrà essere mantenuta una superficie di circa 300 mq da utilizzare per la sosta dei mezzi dopo la cessione delle aree.

5. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società Nord Scavi s.r.l., è tenuta a far pervenire alla Regione Piemonte apposita appendice alla polizza attualmente in essere che la Società Nord Scavi s.r.l. ha stipulato con la Reale Mutua Assicurazioni, polizza n. 2013/50/2274031 e presentato in ottemperanza alle precedenti autorizzazioni favore dell'Amministrazione regionale dell'importo di € 726.000 (settecento ventiseimila00), ai sensi dell'art. 7 co. III della l.r. 69/1978. La suddetta appendice deve rinnovare la validità della polizza per il periodo autorizzato e confermare le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 48 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte,

restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

6. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

7. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Camino, all' Ente di Gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino ed alla Provincia di Alessandria, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

8. Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile ad interim del Settore
dott. Claudio MAROCCO

Visto
Il Direttore Regionale
dott. ssa Giuliana FENU